

## **Comune di Balerna**

### **Regolamento del Fondo sociale comunale**

#### **Art. 1        Scopo**

Il Fondo sociale comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale al fine di sopperire ad una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità (art 53 cpv 2 Legge sull'assistenza sociale).

Allo stesso si può attingere anche per coprire costi di sepoltura di cittadini deceduti senza risorse sufficienti a coprire tali spese (art. 54 Legge sull'assistenza sociale)

#### **Art. 2        Beneficiari**

L'aiuto dal Fondo sociale comunale può essere concesso dal Municipio a persone o famiglie domiciliate o dimoranti (permesso B) nel Comune.

#### **Art. 3        Diritto all'aiuto**

L'aiuto può essere erogato a coloro che si trovano in una situazione di disagio finanziario momentaneo.

La richiesta viene esaminata tenendo in considerazione eventuali prestazioni fornite da altri enti per i medesimi bisogni.

#### **Art. 4        Casi d'esclusione**

Sono esclusi dall'aiuto i cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;

Il Municipio può inoltre negare o ridurre l'aiuto quando la situazione economica fosse in palese contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi familiari.

#### **Art. 5        Dotazione del Fondo sociale comunale**

La dotazione del Fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.

#### **Art. 6        Prestazioni**

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio o prestito senza interessi. Può ammontare di regola al massimo a fr. 3'000.- sull'arco di dodici mesi.

Il Municipio ha facoltà di suddividere il versamento in rate e/o procedere a pagamenti diretti delle spese oggetto della richiesta.

L'importo massimo delle prestazioni non è applicabile ai casi di copertura dei costi di sepoltura di cui all'art. 1 cpv 2.

#### **Art. 7 Presentazione della domanda**

La domanda per beneficiare dell'aiuto va inoltrata all'ufficio comunale designato dal Municipio. Essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- composizione della famiglia;
- descrizione della situazione finanziaria;
- motivazione della richiesta;
- aiuto richiesto;
- l'eventuale aiuto di altri enti pubblici o privati e la relativa entità;
- la dichiarazione dell'interessato che svincola medici, avvocati, funzionari ecc. dal segreto medico, professionale e d'ufficio.

I servizi sociali comunali:

- hanno ampia facoltà di chiedere informazioni supplementari e di far completare la documentazione presentata.
- preavvisano la domanda al Municipio o decidono sulla stessa se dispongono della relativa delega di competenza.

#### **Art. 8 Obbligo del beneficiario**

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio – tramite i servizi sociali comunali - ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento dell'aiuto.

#### **Art. 9 Restituzione**

L'aiuto indebitamente percepito dev'essere restituito dal beneficiario o dai suoi eredi entro il termine fissato dal Municipio.

#### **Art. 10 Sicurezza delle prestazioni**

L'aiuto erogato in base al presente regolamento non può essere ceduto né costituito in pegno, salvo la compensazione di tributi pubblici.

#### **Art. 11 Rimedi**

Contro le decisioni dei servizi sociali comunali è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Le decisioni del Municipio sono impugnabili al Consiglio di Stato, secondo gli articoli 208 e seguenti della Legge Organica Comunale.

#### **Art. 12 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione cantonale da parte del Servizio delegato dal Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta 11 febbraio 2003

Approvato parzialmente dalla Sezione degli enti locali l'11 agosto 2003 (16 RE 7847)

Modifiche articoli 3, 4, 6 approvate dal Consiglio comunale nella seduta 13 dicembre 2004

Approvato nel complesso dalla Sezione degli enti locali il 5 aprile 2005 (16 RE 8485)